

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XX.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi. (981)	235
PRESIDENTE	235, 236, 238, 239, 240
COTELLESA, <i>Relatore</i>	235, 236, 239
TURCHI	236, 239
GULLO	237, 238, 239
PEDINI	237
BOZZI	237, 238
JACOMETTI	237
TOZZI CONDIVI	237, 238
RIVA	237
AGRIMI	238
BERLOFFA	238
SCHIAVETTI	238
GIRAUDO	239
DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità</i>	239
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. (481)	240
PRESIDENTE	240, 242
GIRAUDO, <i>Relatore</i>	240

Discussione del disegno di legge: Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi. (981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, proponendo alcune modifiche delle quali darò lettura in sede di esame degli articoli.

Il relatore, onorevole Cotellessa, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COTELLESA, *Relatore*. Analogo disegno di legge (Atto della Camera n. 3206 e Atto del Senato n. 2991) fu già presentato alla Camera il 24 febbraio del 1953 e approvato dalla prima Commissione in sede deliberante il 27 marzo dello stesso anno. Poi, per l'anticipato scioglimento del Senato, non poté essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento e, pertanto, decadde.

Esso è stato ora ripresentato dal Governo.

Il disegno di legge riguarda il problema dell'assistenza ai lebbrosi, sotto forma di un sussidio alle famiglie dei ricoverati e agli stessi ricoverati.

Come la Commissione sa, la lebbra è una malattia che è abbastanza diffusa nel nostro paese. Lo stanziamento assegnato all'Alto

La seduta comincia alle 10.

TAROZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1954

Commissariato per l'igiene e la sanità per l'assistenza ai malati è stato elevato a 250 milioni annui; ma esso serve solo per il ricovero e per le spese di degenza.

Il disegno di legge in esame, invece, prevede un sussidio integrativo per le famiglie dei malati, allo scopo di evitare che i malati, che fanno le loro famiglie prive di assistenza, fuggano dal lebbrosario venendo a costituire un pericolo non solo per il contagio, ma anche per l'impressione che provano le popolazioni nel trovarsi a contatto con questi infelici. Per quanto la lebbra sia una malattia facilmente guaribile con la nuova terapia, tuttavia essa rimane una malattia abbastanza grave.

Il disegno di legge dispone per gli anni 1952-53, 1953-54 già decorsi e per l'attuale 1954-55, tre stanziamenti di 50 milioni l'anno, somma con la quale potrà essere assistita ogni famiglia con circa 340 mila lire l'anno, ossia circa mille lire al giorno. È un sussidio, quindi, che potrebbe assicurare a questi disgraziati la possibilità di una certa tranquillità.

Adesso si è cercato di creare qualche cosa di nuovo in Italia. Si è formata a Miulli una specie di colonia per lebbrosi, sul tipo di quelle che esistono nel Brasile, nel Portogallo e in altre nazioni, in modo da poter dare una migliore assistenza a questi ammalati. Poiché l'incubazione della malattia è molto lunga — talvolta anche venti anni — avviene spesso che i familiari cadono ammalati anche essi. Si pensa quindi di riunire gli infermi in questa colonia di Miulli, che è quasi completata.

Io ritengo che la Commissione possa approvare il disegno di legge, sul quale io esprimo il mio parere favorevole, anche perché v'è una certa urgenza di recuperare gli stanziamenti degli anni passati, che dovrebbero essere erogati con stati di variazione dei precedenti bilanci.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Noi siamo favorevoli in linea di massima al disegno di legge. Però vorremmo che le misure che si predispongono col provvedimento e i bisogni che si tende a soddisfare, non siano lasciati alla discrezionalità dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità così come è disposto nell'articolo 1 del disegno di legge.

Secondo la relazione, i lebbrosi esistenti in Italia sarebbero circa 300. Non so se siano pochi o molti; a me pare che siano sempre molti.

COTELLESA, Relatore. Sono aumentati con l'ultima guerra, ma negli ultimi anni, non c'è stato un aumento notevole.

TURCHI. Si dice nella relazione che circa 150 famiglie di questi lebbrosi hanno bisogno di una assistenza, per evitare quelle conseguenze che sono indicate nella relazione stessa e ripetute ora dal relatore.

Centocinquanta famiglie non sono molte, mentre le conseguenze che possono derivare dallo stato di disagio economico che spinge i malati a tornare a casa, facendosi così veicolo di contagio, sono assai preoccupanti. Questo grave pericolo può essere eliminato intervenendo, in misura adeguata e senza discrezione di sorta, a soddisfare le esigenze elementari di vita di queste famiglie.

È prevista una spesa di 50 milioni all'anno, la quale corrisponde a un sussidio per famiglia di circa 333.000 lire. Non è una grossa cifra, ma è pur qualche cosa.

Ma allora, perché stabilire che « può essere concesso » un sussidio e non che il sussidio « deve essere concesso »?

COTELLESA, Relatore. Perché non tutte le famiglie dei lebbrosi sono in condizioni di necessità.

TURCHI. Naturalmente non c'è nessuna ragione che lo Stato dia un sussidio alle famiglie benestanti di questi malati; ma, quando si tratta di malati che appartengono a famiglie povere, bisogna che il diritto sia riconosciuto, evitando ogni discrezionalità. Fissate le condizioni oggettive per poter ottenere il sussidio, questo deve costituire un diritto e non una facoltà, come risulterebbe dall'articolo 1 del disegno di legge.

In sostanza, io sono d'accordo perché lo Stato provveda ad assicurare alle famiglie che hanno un lebbroso tra i propri congiunti un sussidio. Però qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, il diritto al sussidio deve essere affermato e perciò propongo che si dica: « è concesso un sussidio » invece di « può essere concesso ».

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Turchi è favorevole al disegno di legge. Egli propone soltanto un emendamento all'articolo 1, che sarà esaminato in sede di discussione degli articoli

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura ed ai ricoverati stessi può essere concesso

dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a decorrere dal 1° luglio 1952, un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, sempreché detti congiunti risultino a totale carico degli infermi ricoverati e questi versino in condizioni di assoluto bisogno.

« La misura del soccorso e le modalità di corresponsione saranno stabilite con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero del tesoro ».

A questo articolo l'onorevole Turchi ha proposto un emendamento inteso a sostituire, al primo comma, le parole « può essere concesso », con le altre: « è concesso ».

GULLO. Mi associo alle considerazioni del collega Turchi. Desidero però fare un'altra osservazione. A me pare esagerato l'aggettivo di « assoluto » per qualificare il bisogno degli infermi ricoverati. Quando vi è uno stato di bisogno meritevole di aiuto, non capisco perché esso dovrebbe corrispondere addirittura a una condizione di miseria assoluta. Propongo, perciò, perché nel primo comma sia soppressa la parola « assoluto ».

PEDINI. Anche io sono favorevole alla proposta di definire il sussidio come un diritto e non come una facoltà tanto più che i criteri restrittivi sono contemplati nell'ultima parte dell'articolo.

BOZZI. A me pare che, se si vuole convertire questa forma di soccorso in un diritto ad indennizzo, si muta radicalmente la natura del provvedimento. Bisognerebbe allora che la legge stessa precisasse il concetto di bisogno, altrimenti, nello stabilire il diritto, secondo la proposta Turchi, lasceremmo contemporaneamente una falla discrezionale, che sarebbe quella della valutazione dell'esistenza del bisogno, se assoluto o non assoluto. Questa falla non è colmata dal secondo comma dell'articolo, che parla delle misure e delle modalità della corresponsione. Chi sarà a valutare se esiste il bisogno assoluto o non assoluto? Creeremmo un diritto, che non si saprebbe poi come potersi far valere.

Io sollevo questa preoccupazione perché il concetto di bisogno va bene, quando si tratta di un soccorso: in questo caso subentra un criterio discrezionale. Ma nel momento che si stabilisce un diritto, il cittadino deve sapere se ricorrono oggettivamente gli elementi per l'esercizio del diritto.

JACOMETTI. A me pare che alla formula « e questi versino in condizioni di assoluto

bisogno », si potrebbe sostituire quest'altra: « e questi non siano nelle condizioni di provvedere al loro sostentamento ».

BOZZI. Tutta la formulazione dell'articolo non mi pare molto chiara. Innanzi tutto bisognerebbe precisare che cosa s'intende per « congiunti ». Sono i congiunti a norma delle disposizioni del Codice civile?

Mi sorge poi un altro dubbio: i ricoverati, per ottenere il sussidio, devono avere sempre dei congiunti, oppure no? Dalla prima parte dell'articolo sembra che tanto i congiunti quanto i ricoverati possano essere destinatari di questo beneficio. Poi, nella seconda parte, si pone una condizione: « sempreché detti congiunti risultino a totale carico degli infermi ». Insomma: il ricoverato che non abbia congiunti e che si trovi in condizioni di bisogno, può avere oppure no, il sussidio? E inoltre il sussidio potrà essere concesso anche quando il malato non sia più ricoverato?

TOZZI CONDIVI. La discussione su questo articolo è sorta in relazione all'emendamento presentato dall'onorevole Turchi, inteso a sostituire le parole « può essere concesso » con « è concesso ».

Qui siamo in campo di sussidi, di assistenza medica. È chiaro che la facoltà rimane all'organo che deve stabilire questi determinati sussidi. Per questa ragione la norma non ha un preciso valore giuridico; infatti, trattandosi di sussidio, non può essere oggetto di ricorso la concessione o meno del sussidio stesso.

L'osservazione dell'onorevole Bozzi è giustissima. Però nella legge si parla proprio dei malati ricoverati, non di quelli dimessi dai luoghi di cura.

Io proporrei quindi di approvare l'articolo 1 così come è formulato nel testo del disegno di legge, tanto più che il secondo comma prevede che le norme circa la misura del soccorso e le modalità di corresponsione saranno stabilite con apposito regolamento.

Mi pare che per l'esiguità della somma a disposizione dell'Alto Commissariato e per la nobiltà dello scopo che il disegno di legge si prefigge, si possa lasciare a questa assistenza il carattere di sussidio e, quindi, mantenere le parole « può essere concesso ».

RIVA. Per distinguere fra il sussidio da concedere alle famiglie bisognose dei malati ricoverati e quello per i malati non più ricoverati, io proporrei di aggiungere nella terza riga, dopo la parola « ricoverati », l'altra « dimessi ». Altrimenti, secondo l'attuale formulazione dell'articolo, sembrerebbe che si debba dare il sussidio ai malati durante il

periodo di ricovero. Ma questi hanno già la loro assistenza.

La formula da me proposta risolverebbe il dubbio sollevato dall'onorevole Bozzi.

GULLO. Allora, si potrebbero sopprimere addirittura le parole « ricoverati in appositi luoghi di cura ».

TOZZI CONDIVI. Per il periodo in cui il malato è rimandato a casa perchè non presenta pericolo di contagiosità, i comuni hanno già la possibilità di concedere sussidi. Per quelli ricoverati, invece, non c'è possibilità di un sussidio da parte dei comuni.

Certamente questo articolo 1 non è ben formulato.

AGRIMI. Condivido la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di approvare l'articolo così come è formulato nel testo del disegno di legge. Il presupposto della legge è il ricovero del lebbroso. Quando questa condizione cade, entriamo nell'assistenza medica. Anche i familiari di altri malati, dimessi dall'ospedale in condizioni gravi, hanno bisogno di assistenza. Questa legge, invece, si fonda sul presupposto che ci sia un lebbroso ricoverato in apposito lebbrosario.

Non condivido invece l'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi, che la legge non sia bene formulata. Mi pare che la legge, sia pure sinteticamente, sia bene congegnata; salvo per quanto riguarda l'osservazione del collega Bozzi, relativa alla definizione dei « congiunti ». Nella prima parte dell'articolo 1 si fanno due ipotesi, a cui rispondono le due alternative nella seconda parte dell'articolo stesso.

Secondo me, dopo aver specificato che cosa s'intende per « congiunti », possiamo mantenere per il resto la formulazione dell'articolo, lasciando la dizione « può essere »; e sopprimendo però l'aggettivo « assoluto », come ha proposto l'onorevole Gullo.

BOZZI. A prescindere dall'emendamento dell'onorevole Turchi, mi pare che esista una questione valida tanto nel caso che si voglia configurare questa norma come un diritto, quanto nel caso che la si voglia considerare come una elargizione da parte dello Stato.

A me pare che l'ultima parte del primo comma contenga due condizioni concorrenti: che i congiunti risultino a totale carico degli infermi e che questi versino in condizione di bisogno. Altrimenti si arriverebbe all'assurdo che debba avere il sussidio un congiunto che sia a totale carico di un infermo ricco.

Non mi pare che la prima ipotesi « a totale carico » si riferisca solo ai congiunti, e l'altra « versino in condizioni di bisogno » si riferisca soltanto ai malati. Evidentemente sono due condizioni che debbono concorrere. Allora, mi chiedo: il sussidio viene egualmente concesso ai ricoverati che non abbiano congiunti? Si potrebbe obiettare che il ricoverato, per il fatto stesso di essere ricoverato, assistito, curato, non ha bisogno di sussidio, quando non abbia congiunti.

Quindi la norma non è chiara e la incertezza sussiste, come dicevo, tanto che si voglia configurare un diritto, quanto una semplice forma di assistenza.

BERLOFFA. Per venire incontro anche alle preoccupazioni dell'onorevole Bozzi, io proporrei di sostituire in questo modo l'ultima parte del primo comma: « ... un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, sempreché, in dipendenza dell'infermità delle persone cui erano a carico, versino in condizione di assoluto bisogno ».

In questo modo si terrebbero presenti le condizioni di miseria dei congiunti, dipendenti dal fatto che il lebbroso trovasi ricoverato.

SCHIAVETTI. Se viene approvato l'emendamento proposto dal collega Turchi, la natura del provvedimento cambia totalmente perchè non ci troviamo più dinanzi a un sussidio, che può essere, oppure no, concesso secondo i piani dell'autorità competente, ma dinanzi a un diritto.

Ma, trovandoci dinanzi a un diritto, occorre una precisazione di circostanze estremamente chiara. Altrimenti il provvedimento potrebbe risultare contraddittorio e lacunoso.

Pertanto proporrei che, nel caso venisse approvato l'emendamento dell'onorevole Turchi, si procedesse alla nomina di un comitato ristretto al quale deferire la redazione definitiva del testo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Caprara propone questo emendamento sostitutivo dell'intero primo comma dell'articolo 1:

« A cura dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero, con decorrenza dal 1° luglio 1952, ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, quando siano a totale carico degli infermi e non abbiano mezzi sufficienti per il proprio mantenimento e agli infermi, anche se dimessi, quando si trovino in analoghe condizioni di bisogno ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1954

Mi pare che bisogna però considerare prima di tutto la proposta della nomina di un piccolo comitato.

TURCHI. Mi pare che la Commissione sia d'accordo nel sostituire alla facoltà il diritto, cioè l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di corrispondere il sussidio. Naturalmente in tal modo si muterebbe completamente la natura della legge. Pertanto, occorre una formulazione più precisa, non trattandosi più di un atto discrezionale, ma di un atto obbligatorio.

Ciò stante si impone una attenta considerazione del testo da affidare, come ha proposto il collega Schiavetti, ad un piccolo comitato. Io aderisco quindi a questa proposta, con l'impegno però che, data la natura del provvedimento, esso venga portato nuovamente in discussione nella settimana prossima.

PRESIDENTE. Sembra però che ella ponga come condizione pregiudiziale l'approvazione del suo emendamento.

GIRAUDO. Io sono d'accordo nell'affidare ad un comitato ristretto l'esame e la redazione definitiva del testo dell'articolo. Però questo comitato potrà agire con sicurezza di termini, soltanto se avremo risolto la questione pregiudiziale: se si tratta cioè di un diritto o di una facoltà.

COTELLESA, *Relatore*. Secondo me bisogna lasciare una certa discrezionalità all'amministrazione; altrimenti dovremmo esaminare molte circostanze e finiremmo addirittura per compilare noi stessi un regolamento di applicazione. Invece questo provvedimento deve essere considerato alla stregua di tanti altri provvedimenti di carattere sociale o sanitario, in cui si deve lasciare all'autorità tutoria la facoltà di regolare la concessione.

Secondo me, perciò, deve essere lasciata la dizione « può », salvo a dare una maggiore estensione a questo provvedimento.

GULLO. C'è una duplice discrezionalità: una, riguarda l'esame e la valutazione delle condizioni che danno diritto a questo aiuto; l'altra invece è la discrezionalità di dare o non dare l'aiuto. Ora, questa seconda discrezionalità mi pare inconcepibile. L'Alto Commissariato deve esaminare le condizioni in base alle quali verrà concesso il sussidio, e fin qui siamo d'accordo; ma poi deve finire ogni discrezionalità. Dopo avere accertato le condizioni obiettive sarebbe assurdo stabilire una seconda discrezionalità di dare o non dare il sussidio. Una volta accertate le condizioni, il sussidio deve essere dato,

L'onorevole Cotellessa parlava di una discrezionalità che incide sull'accertamento delle condizioni. Questa discrezionalità è necessaria, perché, per quanto si voglia precisare, evidentemente non si potrà mai eliminare la discrezionalità in colui che deve riconoscere il diritto. Non ci deve essere invece la seconda discrezionalità che sussisterebbe se mantenessimo la dizione « può essere concesso ».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità*. Non posso non condividere le preoccupazioni manifestate dal relatore.

Il diritto suppone una forma di assistenza che può essere data soltanto attraverso l'assicurazione; cioè il diritto alla assistenza suppone un vincolo particolare tra l'individuo e la società, che in questo caso non ricorre.

Questa legge ha un carattere assistenziale, non crea un diritto assicurativo. Per questo il legislatore aveva adottato la dizione discrezionale.

Io convengo con i colleghi che, quando ricorrano determinate condizioni, lo Stato debba intervenire. Ma sulla dizione « deve » dobbiamo riflettere molto, perché creeremo un principio innovatore nella legislazione vigente.

Posto questo, sono d'accordo per la costituzione di un comitato ristretto, ma la dizione che verrà concordata non può portare ad una alterazione nei riguardi dell'applicazione della legge.

Noi abbiamo una serie di leggi — per l'assistenza ai poliomielitici, ai tubercolosi, ecc. — che impongono allo Stato una assistenza diretta. Non c'è nessun poliomielitico che non riceva ricovero, se ne fa domanda allo Stato. Lo Stato non si rifiuta. Però la legge non dice: « non può rifiutarsi ». Così avverrà per la legge in esame. Di fatto, la Commissione può essere sicura che tutti i lebbrosi ricoverati, in base a questa legge, tanto se essa dirà « può », quanto se dirà « deve », riceveranno un sussidio e insieme con loro lo riceveranno i congiunti a carico.

Quello che occorre determinare è lo stato di bisogno dei ricoverati e delle loro famiglie, e in quali condizioni questo si verifica; nonché il grado di parentela.

Riconosco che il testo, come è formulato attualmente, si presenta insufficiente ed è pertanto opportuna la costituzione del comitato che è stato proposto dall'onorevole Schiavetti. Io però insisto per il potere discrezionale, assicurando i colleghi che esso

si risolverà sempre in favore del soccorso a tutti gli infermi bisognosi ed ai loro familiari.

PRESIDENTE. È stata presentata dall'onorevole Schiavetti una proposta di nominare un comitato ristretto al quale deferire la formulazione definitiva dell'articolo 1. Pongo quindi in votazione la proposta di nominare un comitato ristretto.

(È approvata).

Designo a far parte del Comitato i deputati: Cotellessa, Caprara, Bozzi, Tozzi Condivi; naturalmente del Comitato farò parte anch'io.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. (481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ».

Comunico che la III Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento proponendo alcune modifiche all'articolo 3 delle quali darò lettura in sede di esame degli articoli.

Il relatore, onorevole Giraud, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIRAUDO, *Relatore*. L'esigenza di dare una regolamentazione giuridica alla tenuta dei registri della popolazione è sentita da tempo. È inutile rilevare l'importanza che ha oggi il servizio anagrafico, tanto ai fini dei rilievi statistici, quanto per le esigenze varie di documentazione e per il servizio verso i privati.

Ora per la regolamentazione dell'ordinamento anagrafico esistono queste leggi: una che risale al 20 giugno 1871, che parlava del servizio anagrafico negli articoli 7 e 8, in cui si istituiva questo servizio presso i comuni.

Nel 1864 c'era stata un'altra disposizione, ma non era stata perfettamente messa in esecuzione dai comuni.

La seconda legge che parla del servizio anagrafico è del 1915, testo unico della legge comunale e provinciale. L'articolo 152 di questa legge affida appunto al sindaco il compito di provvedere alla regolare tenuta del registro della popolazione.

Abbiamo infine un terzo provvedimento, il regio decreto 2 dicembre 1929, che, sulla base delle norme citate, approva il regolamento per la formazione e tenuta del registro della popolazione in ogni comune.

Però tutte le suddette leggi erano insufficienti a regolare questa delicata e importante materia, tanto che il Ministero degli interni aveva supplito all'insufficienza delle norme attraverso circolari, che ad un certo momento sono venute perfino a contraddire quelle che erano le norme regolamentari.

Di qui la necessità di presentare il disegno di legge in esame, il cui testo, salvo alcune varianti, era stato già presentato il 5 dicembre del 1950 alla Camera (Atto n. 1699), ma era poi decaduto non essendo stato esaminato e approvato dal Parlamento prima della fine della legislatura.

In quel disegno di legge, a differenza di quello attuale, si prevedevano due cose: il concetto di dimora convenzionale e il cosiddetto libretto di stato civile e anagrafico. Libretto che permetteva al cittadino, in qualsiasi luogo si trovasse, di presentarsi all'ufficio di stato civile o anagrafico del luogo per farsi rilasciare i documenti che gli fossero necessari.

Il concetto di dimora convenzionale, invece, mirava a dare come comune di dimora il comune di domicilio, per coloro che risultassero essere individui senza dimora.

Mentre non è stata riportata la norma relativa al libretto di stato civile e anagrafico, per i vari inconvenienti che ne potevano nascere, il concetto di dimora convenzionale resta di fatto anche in questo disegno di legge.

Il disegno di legge al nostro esame consta di 13 articoli ed è il frutto di uno studio fatto inizialmente da una commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, di quelli della grazia e giustizia e dell'Istituto centrale di statistica, insieme coi rappresentanti di ben 400 comuni, tra grandi e piccoli, scelti anche con criterio geografico molto ampio.

A questa commissione ne è succeduta una seconda più ristretta, formata dai rappresentanti tecnici dei ministeri suddetti e dai rappresentanti di una ventina di comuni. Questa seconda commissione ha esaminato tutte le conclusioni della prima commissione e ha preparato il materiale per questo disegno di legge.

Negli articoli 1 e 2 si parla della natura dell'ordinamento anagrafico e della sua relazione col concetto di residenza. Per i senza dimora (torniamo al concetto di dimora convenzionale) si fa riferimento al domicilio.

Negli articoli 3, 4, 5 e 6 si parla della figura dell'ufficiale d'anagrafe e dei suoi compiti. L'ufficiale d'anagrafe è il sindaco, il quale può delegare o il segretario comunale o altro funzionario del comune in questa sua funzione.

Nell'articolo 7 si parla degli uffici separati di anagrafe, dove esistono uffici separati di stato civile in relazione alle frazioni geografiche del comune.

Nell'articolo 8 si parla dell'obbligo di tenere lo schedario della popolazione temporanea.

Nell'articolo 9 dell'obbligo per il comune di delimitare e definire quelle che sono le frazioni geografiche in rapporto a quanto è stabilito nell'articolo 7.

Nell'articolo 10 si parla dell'onomastica stradale.

Nell'articolo 11 delle misure punitive contro coloro che contravvengono agli obblighi anagrafici.

Nell'articolo 12 della vigilanza su questi registri anagrafici.

Nell'articolo 13 si fa cenno al regolamento.

Debbo fare in materia alcune osservazioni brevissime. Nell'articolo 1, ultimo comma, è detto che gli atti anagrafici sono atti pubblici. Mi è stato fatto osservare che esiste una certa contraddizione con l'ultimo comma dell'articolo 4, dove è detto che gli atti anagrafici debbono essere riservati e che è punito l'ufficiale di stato civile che renda pubblici questi elementi anagrafici.

Bisogna chiarire che con la dizione « atto pubblico » dell'articolo 1 si deve intendere il significato normale di atto pubblico, probatorio fino a querela di falso. Ma esso può essere consultato da chi ne abbia interesse, mentre non può esser messo a disposizione di qualunque persona.

Nel terzo comma dell'articolo 2 c'è il problema dei senza dimora, che, secondo me, la legge non ha risolto. Essa dice che « la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio ». Ma i senza dimora — senza tetto, ecc. — non hanno un domicilio, perché per « domicilio » nel senso giuridico s'intende la sede dei propri affari. Questa gente invece non ha affari.

Io ritengo perciò che sia necessario aggiungere: « e in mancanza di questo, il luogo di nascita ». Infatti non può risultare altro riferimento che quello del luogo di nascita.

L'articolo 3 stabilisce che il sindaco può delegare il segretario comunale o altro funzionario ad adempiere queste funzioni. Per quanto sia più che altro materia di regolamento, bisogna stabilire fino a che punto il sindaco può svestirsi della responsabilità che ha come ufficiale del Governo e se può delegare una sola o più persone. Infine deve essere precisato dove comincia la responsa-

bilità del delegato e dove finisce quella del sindaco.

All'articolo 7 si parla di separati uffici anagrafici nei comuni più vasti, dove esistono già separati uffici di stato civile.

È logico che ci sia una corrispondenza tra servizi di stato civile e servizi anagrafici, tanto che, secondo me, dovrebbero essere quasi fusi insieme, essendo due aspetti di una unica funzione. Però non dobbiamo dimenticare le esperienze tecniche moderne, già in atto anche in Italia. Per esempio, nel comune di Genova è stato recentemente realizzato un impianto di servizi meccanografici. Anche a Roma e a Milano si sta studiando una realizzazione abbastanza rapida in questo senso. Ne risulta che in questi casi non è più necessario avere partitamente le anagrafi e gli uffici di stato civile. Se all'anagrafe autonoma separata si sostituisce il servizio attraverso questi apparecchi, si ha una anagrafe unica, con semplificazione e miglioramento di tutti i servizi anagrafici anche agli effetti della corrispondenza tra i comuni.

La legge, per avere un'impronta di attualità, dovrebbe tener conto di questi servizi meccanografici, in seguito ai quali gli uffici staccati autonomi anagrafici possono trasformarsi da uffici di documentazione in servizi. È evidente il giovamento che ne verrebbe al cittadino, il quale, specialmente nelle grandi città, trova grandi difficoltà per ottenere questi documenti che vengono richiesti ad ogni passo della vita civile.

Proporrei perciò un emendamento di questo genere: « Ove il comune sia fornito di opportuni impianti meccanografici, anziché anagrafi separate autonome, si potranno avere per ogni frazione geografica, in corrispondenza al servizio di stato civile, servizi separati collegati meccanicamente all'anagrafe centrale ».

Questa norma andrebbe inserita dopo il primo comma dell'articolo 7.

Un emendamento, poi, proporrei all'articolo 10, dove si parla dell'onomastica stradale e della numerazione civica. Anche in questo campo si potrebbe giungere ad una uniformità in tutto il Paese, soprattutto per quello che riguarda la numerazione civica, sia dal punto di vista estetico sia da quello tecnico.

Io penso che sarebbe bene che la legge affidasse a un ente la preparazione di queste targhette e siccome c'è un ente che indubbiamente è benemerito e al quale potremmo assicurare anche un modesto utile, la Croce

Rossa Italiana, avrei formulato questo emendamento:

« Onde ottenere la uniformità dell'indicazione della numerazione civica, la fornitura dei mezzi occorrenti per tale numerazione è affidata alla Associazione italiana della Croce Rossa ». Io mi riservo pertanto di proporre tre emendamenti: uno per i senza dimora, ai quali dovrebbe essere attribuita la residenza, nel caso che non risulti il domicilio, nel luogo di nascita. Un altro per menzionare all'articolo 7 i servizi meccanografici; un terzo per la fornitura dei numeri civici da parte della Croce Rossa Italiana.

La III Commissione, come ha rilevato il Presidente, ha dato parere favorevole a questo disegno di legge, quantunque tale parere sia stato dato a maggioranza. I rappresentanti dell'opposizione hanno fatto presenti queste osservazioni: 1°) che oltre all'obbligo dei cittadini di iscrizione all'anagrafe venga fissato anche l'obbligo del comune di procedere d'ufficio alla iscrizione.

Con il mio primo emendamento, credo che questa difficoltà possa considerarsi superata.

2°) Che anche le convivenze siano comprese nell'articolo 2.

Ma questo è implicito nella legge.

3°) Che non debba essere approvata dal prefetto l'applicazione della facoltà pre-

vista nell'articolo 3, perché questa norma sarebbe contraria alla Costituzione.

Io non vedo in che cosa sia in contrasto. Certo che la vigilanza sui registri della popolazione spetta al Ministero dell'interno e all'Istituto centrale di statistica: quindi è logico che l'organo di vigilanza del Ministero dell'interno sia il prefetto.

4°) Che le sanzioni dell'articolo 11 sono eccessive.

Io non sono di questo parere.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge con le modifiche che ho illustrato e che mi riservo di presentare in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Poiché è iniziata la seduta in Aula, il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può essere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI
